

## INTERVENTI

*Un momento importante da partecipare con spirito costruttivo*

*Mediazione e controversie di lavoro: un settore in controtendenza*

*I benefici della conciliazione : valutare per scegliere*

*Che fare? Mediazione come e dove*



## PROAEQUO

### Un momento importante da partecipare con spirito costruttivo

*dell'Avv. Fabio Bombaglio*

Una delle maledizioni della Giustizia italiana è quella di voler conseguire fini mediante l' utilizzo di mezzi costruiti e pensati per tutt' altri scopi .

L' ultima in ordine di tempo è la mediation che l' Ufficio traduzioni UE ha massacrato in " mediazione " .

Si chiede alla mediation di " deflazionare " la Giustizia civile italiana e la si rende un vero e proprio processo preliminare con poca attenzione alla libertà di forme che deve caratterizzare al ADR ( Alternative Dispute Resolution ) .

Senonchè la litigiosità è stata decisamente incrementata dal numero dei Legali che non sono solo i 230.000 iscritti agli Albi , ma di questi 154.000 circa sono iscritti alla Cassa Nazionale Forense e quindi dichiarano alle Agenzie delle Entrate di svolgere quell'attività come attività economica unica o prevalente , quindi che

campano, che fanno campare le loro famiglie, che mandano i figli all' Università, che pagano l' affitto, ecc vendendo quel prodotto mediocre di cui sopra.

Allora viene un dubbio : tutte le cause civili che vengono iniziate ogni anno rappresentano un' esigenza reale o in alcuni casi sono anche frutto delle esigenze dei 154.000 di cui si è detto?

Se è forse vero che l'incremento del numero ha introdotto un **fattore concorrenziale** con la possibilità – forse – di ottenere prestazioni professionali a prezzi unitari inferiori, è altrettanto vero che la riduzione dei prezzi unitari induce l'esigenza di un incremento del numero delle prestazioni professionali con l' effetto perverso di un sovraccarico del sistema che ha effetti paralizzanti.

Si è così ritenuto che il filtro del **tentativo obbligatorio di conciliazione** possa

avere un effetto deflattivo  
I precedenti non hanno dato risultati miracolistici.  
Il tema del **tentativo obbligatorio di conciliazione** come condizione di procedibilità dell' azione civile non è una novità .

Era stato previsto dagli articoli 43 e 44 della Legge 27 luglio 1978 n 392 in tema di determinazione dell' equo canone di locazione

Lo prevedeva l' art 410 CPC in teme di tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie di lavoro la cui legittimità costituzionale è stata ribadita dalla sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 2000 n 276 .

Era stato previsto dall' art 2 della Legge 14 novembre 1995 n 481 istitutiva dell' Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Era stato previsto dall' art 1 comma 11 della

**“Senonchè la litigiosità è stata decisamente incrementata dal numero dei Legali che non sono solo i 230.000 iscritti agli Albi, ma di questi 154.000 circa sono iscritti alla Cassa Nazionale Forense**

## Segue

Legge 31 luglio 1997 n. 249 istitutiva dell' Autorità garante in materia di telecomunicazioni

Ancora, in tema di subfornitura, era previsto dall' art 10 primo comma della Legge 192 del 18 giugno 1998 per le controversie tra committenti e subfornitori.

Se ne è parlato abbondantemente in sede comunitaria sia nel Libro Verde UE ( COM(2002) 196 del 19 aprile 2002 ) sia nella Direttiva 2008/52/CE avente ad oggetto la mediazione nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, pubblicata in GUUE L136 del 24 maggio 2008 e contenente l' obbligo di adozione di procedimenti di conciliazione negli ordinamenti degli Stati membri entro il 21 maggio 2011.

Quel che mi sembra determinante è che ormai in molti si sono convinti che un sistema economico - produttivo deve avere una Giustizia civile all' altezza delle altre componenti che il sistema Italia è penalizzato da un sistema di risoluzione delle controversie civili e commerciali complesso e, allo stato, inefficiente che è necessario pensare a sistemi di soluzione delle controversie che riguardino diritti disponibili più semplici di

quello dei Tribunali che le nuove norme – in consonanza con quelle comunitarie – cercano di razionalizzare l'argomento ipotizzando una Giustizia civile articolata su tre pilastri :

**primo pilastro** è quello della giurisdizione ordinaria che conosciamo ( i Tribunali)

**secondo pilastro** è quello – che prendiamo in considerazione oggi – di una giustizia civile collaborativa e conciliativa

**terzo pilastro** – che c' è già e che non ha mai avuto grande fortuna – è quello dell' arbitrato ( amministrato o ad hoc ) cioè una “ giurisdizione privata e volontaria “

Non sono molto d' accordo con la classificazione – elaborata da altri e che mi sono limitato a riportare - in quanto ritengo che i sottosistemi dovrebbero ordinarsi per apporto decrescente della volontà delle parti ( e quindi, nell' ordine, conciliazione, arbitrato, giudizio ordinario ) ma certamente quello che sta accadendo apre spazi importanti alle categorie produttive.

E se ho detto che in

questo momento la Giustizia Civile soffre perché ha un numero sterminato di promotori ( avvocati ) che per motivi culturali propendono per la giurisdizione ordinaria, **è bene rendersi promotori – con ragionevolezza e senza fanatismi – dell' uso di tutti gli strumenti previsti e di tutte le possibili alternative** il cui sviluppo farà bene anzitutto alla Giustizia togata liberandola da un sovraccarico di lavoro senza pregio e consentendole di affrontare meglio le materie che le competono inderogabilmente.

Vale la pena che **gli imprenditori e i cittadini ci “ mettano dentro la testa “** e non la considerino materia altrui : se oggi gli Ospedali funzionano – mediamente – meglio dei Tribunali è soprattutto perché la gente crede che nell' arco della vita le possa capitare di andare in Ospedale e perché crede molto meno probabile che le possa capitare di avere a che fare con il Tribunale.

Ho sintetizzato nella tabella allegata gli strumenti disponibili : sarebbe un fatto estremamente positivo avviare un' analisi utile ad orientare gli Associati nella scelta degli strumenti più confacenti alle diverse tipologie di conflitto.

Si renderebbe un contributo alla soluzione del problema delle parti litiganti e a quello di tutti gli altri.

# Mediazione e controversie di lavoro: un settore in controtendenza.

dell'Avv. Angelo Praderio

Dal 24 novembre 2010 il tentativo di conciliazione è tornato ad essere facoltativo e non deve quindi più necessariamente precedere il ricorso al tribunale.

Lo chiarisce il Ministero del Lavoro con la Circolare 25 novembre 2010, n. 3428 contenente le prime istruzioni operative per la fase transitoria a seguito delle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro (Legge n. 183/2010).

Permane l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione in relazione ai contratti certificati in base al decreto legislativo 10 settembre 2003, come espressamente previsto dal combinato disposto del secondo comma dell'articolo 31 della Legge 183/2010 e del quarto comma dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 273/2003.

In particolare, diventa vincolante il verbale di conciliazione. Espletato il tentativo, infatti, se la conciliazione riesce, anche parzialmente, si redige processo verbale sottoscritto dalle parti e dalla Commissione (o sottocommissione) nel suo complesso. Il giudice, su istanza di parte, dichiara esecutivo il verbale.

Se invece non si raggiunge l'accordo, la Commissione (o sottocommissione) formula una proposta conciliativa per la definizione della controversia da inserire **obbligatoriamente** nel verbale, con espressa indicazione delle posizioni manifestate da ambo le parti (art. 411, comma 2) e il giudice nel successivo giudizio terrà conto del comportamento tenuto dalle parti qualora la proposta formulata sia stata rifiutata senza una adeguata motivazione.

La richiesta di conciliazione regolarmente inviata o presentata attiva una procedura fortemente cadenzata:

- entro 20 giorni dalla richiesta può aversi l'eventuale deposito della memoria di controparte contenente le rispettive controdeduzioni;
- entro 10 giorni dal deposito della memoria di controparte i funzionari addetti della Direzione provinciale devono procedere a convocare le parti per la loro comparizione dinanzi alla Commissione o sottocommissione;

- entro 30 giorni dalla convocazione delle parti deve svolgersi il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione o sottocommissione (art. 410, comma 7).

Appare evidente, pertanto, come una delle finalità del Collegato Lavoro sia certamente quello di deflazionare il contenzioso in materia di lavoro.

Per far ciò, il legislatore è intervenuto sugli strumenti che già il processo del lavoro prevede a tal fine, ovvero il tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale ex art. 410 c.p.c. ed il tentativo di conciliazione operato dal giudice ex art. 420 c.p.c. una volta che il processo sia già stato instaurato.

Sul primo strumento, il legislatore interviene (art. 33 del Collegato lavoro) rendendo quindi il tentativo di conciliazione stragiudiziale facoltativo.

Come noto, infatti, secondo quanto previsto dal testo precedentemente in vigore, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., chi voleva instaurare un procedimento dinanzi al giudice del lavoro, era tenuto a richiedere la convocazione delle parti avanti una commissione di conciliazione al fine di verificare in tale sede la possibilità di transigere stragiudizialmente la controversia insorta.

L'omissione di tale procedura determinava l'improcedibilità del ricorso proposto.

Il Collegato Lavoro ha previsto che l'esperimento del tentativo di conciliazione sia rimesso alla volontà della parte istante e ciò anche qualora il rapporto di lavoro sia di diritto pubblico. In coerenza con tali modifiche, l'eventuale omissione dell'esperimento della procedura conciliativa non avrà alcun effetto sul successivo giudizio di merito.

# I benefici fiscali della mediazione: valutare per scegliere

dell'Avv. Cristian Silipo

Prima di entrare nel dettaglio degli aspetti operativi introdotti dal D.M. n. 168/2010, vale la pena di accennare anche alle implicazioni fiscali che derivano dalla procedura di cui si discute.

## AGEVOLAZIONI FISCALI

L'esenzione quasi totale da tassazione degli atti (art. 17 D.Lgs. n. 28/2010): tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; inoltre, per l'imposta di registro è prevista l'esenzione da tassazione del verbale di accordo, ma solo per le cause di valore complessivo sino a 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente

L'attribuzione di un credito d'imposta (art. 20 D.Lgs. n. 28/2010): alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino ad un massimo di 500 euro, ridotto alla metà (quindi, 250 euro) nel caso di insuccesso della mediazione

Tale credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R.

Relativamente al credito d'imposta, va anche precisato che:

- il suo reale ammontare verrà stabilito con apposito decreto: in particolare, il credito d'imposta effettivamente spettante sarà determinato in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziare e, comunque, nei limiti dell'importo sopra indicato;
- entro il 30 maggio di ciascun anno, il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati;

□ il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, in compensazione nel Mod. F24 nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi e va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi.

La legge delega del 18 Giugno 2009 ha posto, in termini di agevolazioni fiscali a favore delle parti, delle linee guida della nuova mediazione civile e commerciale, che il successivo D. Lgs. 28/2010 ha tramutato in obiettivi "incentivanti". Tali agevolazioni fiscali vanno viste, a parere di chi scrive, come dei veri e propri esimenti, come cioè dei disincentivi alla possibilità che gli attori coinvolti in un procedimento di mediazione possano tentare di rendere la mediazione un mero passaggio formale; soprattutto per liti di parva materia dove, ad esempio, arrivare ad una conciliazione significa poter usufruire di un credito di imposta in misura piena.

Analizzando il summenzionato decreto, possiamo individuare 3 diversi tipi di agevolazioni: una esenzione completa di tutti gli atti del procedimento dall'imposta di bollo; una esenzione parziale del verbale di conciliazione dall'imposta di registro ed il riconoscimento di un credito di imposta sulle indennità pagate all'Organismo di Conciliazione. Le prime due agevolazioni si rinvergono nella novella dell'articolo 17 del D. Lgs. 28/2010, mentre l'ultima è dettata dal testo dell'articolo 20.

### 1. Regime di esenzione fiscale totale in merito all'imposta di bollo

A norma del comma 2 dell'articolo 17 del D. Lgs. 28/2010, tutti gli atti ed i documenti che vengono prodotti durante il procedimento di mediazione, sono esenti sia da imposta di bollo che da qualsiasi altra spesa o diritto: ogni atto del procedimento (sia esso prodotto dalle parti o dal mediatore) deve essere redatto in carta semplice. È questo un aspetto del procedimento che fa eco al generale principio, voluto fortemente dal legislatore, di rendere "il percorso della Mediazione" un percorso informale, caratterizzato da una procedura semplice, economica e rapida.

Non saranno quindi soggetti ad imposta di bollo, né a qualsiasi altro tipo di "diritto di segreteria", l'istanza di mediazione, l'adesione alla mediazione, la proposta di mediazione del conciliatore, il verbale di conciliazione e pare di poter asserire,

anche eventuali copie del verbale; nè tantomeno sarà soggetta ad imposta di bollo la nomina o accettazione dell'incarico che l'Organismo di Conciliazione conferisce al mediatore. In generale, qualsiasi atto prodotto durante l'intero procedimento dagli attori coinvolti non graverà di tale imposta.

### **2. Regime di esenzione parziale in merito all'imposta di registro**

Sempre al fine di rendere l'accesso al procedimento di mediazione immediato e conferirgli carattere di speditezza ed economicità, a norma del terzo comma dell'articolo 17, il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

### **3. Credito d'imposta pieno o limitato ad euro 250 in caso di mancato accordo**

L'articolo 20, al suo primo comma, prevede che *"Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà"*.

Il riconoscimento del credito d'imposta è ancorato alle indennità di mediazione; come noto, esse dipendono dalla "Tabella delle indennità" che il singolo Organismo sceglie all'interno del proprio Regolamento di procedura e che, sinteticamente, stabiliscono la spesa per ciascuna parte intervenuta in mediazione, commisurata al valore della lite.

Alcune considerazioni: è innanzitutto evidente che il riconoscimento alla parte/contribuente di un credito nei confronti dell'Erario è sottoposto al realizzarsi di alcune condizioni: è possibile beneficiare del credito solo se effettivamente si è fatto fronte al pagamento delle indennità di mediazione; sarebbe del resto poco comprensibile una norma che permettesse lo sfruttamento di un beneficio, quale il credito appunto, pur non avendo ottemperato al pagamento delle somme spettanti all'Organismo per la gestione del procedimento.

In secondo luogo, probabilmente il legislatore commette un errore formale quando individua nella figura del mediatore colui al quale la parte deve corrispondere l'indennità: è pacifico infatti che

corrispondere l'indennità: è pacifico infatti che nessun tipo di rapporto economico deve esserci tra la parte ed il mediatore; l'unico rapporto contrattuale la parte lo instaura con l'Organismo di mediazione; sarà poi un passaggio successivo quello della liquidazione dell'indennità spettante al mediatore, e che vedrà come attore l'Organismo e non già la parte intervenuta in mediazione.

In tale comma vi è indicata una ulteriore agevolazione: il credito d'imposta massimo che viene riconosciuto è di 500 euro in caso di mediazione esperita con successo; mentre in caso di insuccesso del procedimento il limite massimo di credito riconosciuto scende ad euro 250.

Facciamo un esempio: Tizio e Caio si recano all'Organismo di conciliazione X per risolvere una controversia; in base alle Tabelle adottate dall'Organismo, le indennità di mediazione ammontano ad euro 700 a testa; nel caso in cui il tentativo di mediazione vada a buon fine, entrambi potranno usufruire di un credito di imposta di euro 500. Se, al contrario il procedimento non ha successo (senza badare a quale dei due attori sia da ascrivere l'insuccesso) Tizio potrà usufruire di un credito d'imposta di euro 250 e stessa cosa potrà fare Caio.

I successivi commi 2 e 3 dispongono circa la determinazione e le effettive modalità di utilizzazione di suddetto credito. In merito alla sua determinazione, il Ministero della Giustizia entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2011, verificherà le risorse economiche disponibili e determinate le mediazioni concluse nell'anno precedente, procede alla determinazione degli importi spettanti a ciascun contribuente per le mediazioni che lo hanno visto protagonista l'anno precedente e che si sono effettivamente chiuse in quell'anno. Successivamente, e comunque entro il 30 maggio, sarà cura del Ministero inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate con l'elenco dei beneficiari ed i relativi importi; una comunicazione verrà inviata dallo stesso Ministero anche a tutti gli interessati.

Per poter usufruire del credito, il valore dello stesso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello in cui la mediazione si è svolta, a pena di decadenza; per essere più chiari, se Tizio ha esperito un tentativo di mediazione nel 2011, verosimilmente riceverà la comunicazione del Ministero entro il 30 maggio 2012 ed è in quell'anno che potrà usufruire del credito d'imposta, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2011.

Ove mai Tizio omettesse di indicare il credito vantato nei confronti dell'Erario nel 2012, non ne potrebbe più usufruire (il credito infatti può essere utilizzato solo per l'anno solare in cui è materialmente maturato). Nel nostro esempio, se Tizio fosse titolare di un reddito d'impresa o, parimenti, fosse titolare di reddito da lavoro autonomo, potrebbe

usufruire del credito d'imposta compensandolo con eventuali debiti derivanti da imposte sui redditi, ritenute imposta sul valore aggiunto, irap, imposte sostitutive, ecc. Se invece Tizio fosse una persona fisica non titolare di partita iva, potrebbe utilizzare il credito portandolo in diminuzione delle imposte sui redditi dovute all'Erario. Nel caso in cui nell'anno solare di ricezione della comunicazione il contribuente non fosse tenuto a versare imposte, perderebbe il diritto al credito, non essendo per lo stesso riconosciuto un rimborso.

Infine, vi è da segnalare che il credito d'imposta non concorre in nessun caso alla formazione del reddito ai fini delle imposte, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**L'esenzione quasi totale da tassazione degli atti (art. 17 D.Lgs. n. 28/2010): tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; inoltre, per l'imposta di registro è prevista l'esenzione da tassazione del verbale di accordo, ma solo per le cause di valore complessivo sino a 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente**

**L'attribuzione di un credito d'imposta (art. 20 D.Lgs. n. 28/2010): alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino ad un massimo di 500 euro, ridotto alla metà (quindi, 250 euro) nel caso di insuccesso della mediazione**

## Che fare? Mediazione come e dove.

*dell'Avv. Gian Paolo Valcavi*

Allo scopo di affrontare il tema proposto si è pensato di utilizzare un approccio pragmatico ed il più possibile chiaro, limitando al minimo l'utilizzo di termini giuridici.

Infatti, la mediazione è un fenomeno che coinvolge in prima persona gli imprenditori ed i cittadini che, come tali, devono essere posti in grado di averne contezza attraverso linguaggi semplici e di uso comune. Questo è lo scopo di Proaequo: diffondere la cultura della mediazione ad un pubblico più vasto possibile.

Per questo motivo si è ipotizzato di schematizzare il procedimento di mediazione attraverso diapositive, ponendosi nella stessa identica situazione in cui si troverebbe ogni singolo utente del Servizio Giustizia che deve comprendere se, come e quando avvalersi della mediazione.

## TRE PUNTI DI PARTENZA

### 1) Chi può ricorrere alla mediazione finalizzata alla conciliazione?

**Tutti** coloro che sono coinvolti in una controversia **civile e commerciale**, relativa a **diritti disponibili**.

## TRE PUNTI DI PARTENZA

### 2) Quando posso attivarla?

Sia **prima** di promuovere un procedimento civile ordinario che **nel corso della causa** stessa, in seguito a diverse e molteplici circostanze

## TRE PUNTI DI PARTENZA

### 2) Quando posso attivarla?

- 2.1) per averlo **concordato previamente in un contratto** (tramite l'inclusione di un'apposita clausola);
- 2.2) per averlo **deciso congiuntamente le parti** della controversia **dopo** che questa è sorta;
- 2.3) **deciso congiuntamente le parti**, su **suggerimento** dei propri **legali** o su richiesta del **giudice**;

## TRE PUNTI DI PARTENZA

### 2) Quando posso attivarla?

2.4) **perché sono obbligato**: la **materia** sulla quale verte la controversia determina l'**obbligo di esperire il procedimento di mediazione** quale **condizione di procedibilità** della domanda giudiziale (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

## TRE PUNTI DI PARTENZA

### 3) Quali regole devo rispettare?

Quelle previste dal Regolamento dell'Organismo scelto dalle parti.

## CHECK

La controversia che è sorta riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?

**SI**

Devo utilizzare uno degli organismi accreditati presso il Ministero della giustizia, inseriti nel **Registro degli organismi di mediazione**

**NO**

Sono libero di "andare in tribunale", salvo l'esistenza di clausole contrattuali. In questo caso devo seguire la regola contrattuale

La controversia riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?

SI

Se ho risposto **SI** alla domanda devo capire:

**A) chi sono gli organismi** accreditati presso il Ministero della giustizia, inseriti nel Registro degli organismi di mediazione e

**B) quale scegliere.**

La controversia riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?

SI

*Chi sono gli organismi accreditati presso il Ministero della giustizia, inseriti nel Registro degli organismi di mediazione?*

Sono organismi che, in quanto dotati di garanzie di serietà ed efficienza, sono stati abilitati a gestire il procedimento di mediazione.

L'elenco è consultabile:

[http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_10\\_4.wp](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_10_4.wp)

La controversia riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?

SI

**B) quale scegliere?**

Non esiste una regola che imponga di scegliere un organismo piuttosto che un altro.

**NON ESISTONO REGOLE SULLA  
COMPETENZA**

Posso scegliere anche un organismo lontanissimo geograficamente rispetto alla controversia e rispetto alla sede delle parti.

La controversia riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?

SI

Quali sono gli organismi che posso scegliere in **provincia di Varese**?

- 1) Organismo di conciliazione forense di Varese, Piazza Cacciatori delle Alpi;
- 2) Pronticonciliare S.r.l., Via Bernascone, 14;
- 3) Me.Co. Mediazione – conciliazione S.r.l., Largo Giardino, 7 Busto Arsizio

La controversia riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?

SI

Quali sono le regole da seguire e come faccio a presentare la domanda?

**Devo controllare il regolamento dell'organismo prescelto**

La controversia riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?

SI

Ad esempio per l'Organismo di conciliazione forense di Varese, le regole sono consultabili all'indirizzo:

[http://www.ordineavvocativarese.it/index.php?option=com\\_attachments&task=download&id=103](http://www.ordineavvocativarese.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=103)

**La controversia riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?**

**SI**

La procedura si attiva attraverso il deposito presso la Segreteria dell'Organismo di Conciliazione, di una domanda, redatta sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile [http://www.ordineavvocativarese.it/index.php?option=com\\_attachments&task=download&id=95](http://www.ordineavvocativarese.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=95)) o in carta libera

**La controversia riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?**

**SI**

In ogni caso la domanda deve contenere:

- 1) dati identificativi delle parti;
- 2) Una sommaria descrizione dei fatti e delle questioni oggetto della domanda;
- 3) I dati identificativi di colui che parteciperà al procedimento e dei professionisti;
- 5) indicazione del valore della controversia.

**La controversia riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?**

**SI**

Depositata la domanda, l'Organismo di mediazione informa l'altra parte e provvede a nominare il mediatore, scelto tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco ([http://www.ordineavvocativarese.it/index.php?option=com\\_attachments&task=download&id=97](http://www.ordineavvocativarese.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=97)) secondo criteri di **turnazione e di specifiche competenze**.

Nell'elenco ci sono solo avvocati.

**La controversia riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?**

**SI**

L'Organismo fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore.  
Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo ed il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.  
Può avvalersi, in casi di particolare complessità, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

**La controversia riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?**

**SI**

**Se è raggiunto un accordo**, il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto.

**La controversia riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?**

**SI**

**Se non è raggiunto un accordo**, il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari.

**La controversia riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?**

**SI**

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto.

Entro sette giorni le parti devono far pervenire al mediatore, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Se la proposta è accolta si redige verbale che deve essere sottoscritto dalle parti.

**La controversia riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?**

**SI**

Se la proposta non è accolta e la mediazione non riesce il mediatore redige verbale, con l'indicazione dell'eventuale proposta e le ragioni del mancato accordo.

**La controversia riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?**

**SI**

In caso di **mancata partecipazione di una delle parti** al tentativo di mediazione:

1) il mediatore non può formulare la proposta e nel verbale dà atto della mancata partecipazione;

2) ove la parte invitata abbia espressamente negato la propria adesione, verrà rilasciata una dichiarazione di mancata adesione al procedimento della parte invitata

**La controversia riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?**

**SI**

### Quanto costa?

Salvo diverse previsioni di legge per le spese di avvio del procedimento é dovuto, da ciascuna parte, un importo di Euro 40,00 (oltre IVA) da versarsi all'atto del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione, oltre all'onorario del mediatore (vedi le tariffe: [http://www.ordineavvocativarese.it/index.php?option=com\\_attachments&task=download&id=104](http://www.ordineavvocativarese.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=104) )

**La controversia riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?**

**SI**

### Quanto dura?

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi

**La controversia riguarda una delle materie in cui esiste l'obbligo per legge di mediazione?**

**NO**

Posso anche usare la mediazione oppure ulteriori strumenti di soluzione stragiudiziale delle controversie, come ad esempio:

- L'arbitro bancario finanziario (<http://www.arbitrobancariofinanziario.it/>);
- Risolvi on – line della CCIAA di Milano ([http://www.risolvionline.com/index.php?sez\\_id=30&lng\\_id=7](http://www.risolvionline.com/index.php?sez_id=30&lng_id=7) )
- I servizi di conciliazione della CCIAA di Varese (<http://www.va.camcom.it/Conciliazione/188> ).

## I servizi di conciliazione della CCIAA di Varese

Le Camere di Commercio offrono un **servizio di conciliazione finalizzato alla risoluzione delle controversie commerciali tra imprese e tra imprese e consumatori.**

E' uno strumento di risoluzione delle controversie commerciali, basato su una procedura volontaria: **nessuna decisione viene imposta.**

Il **conciliatore non è un giudice**: ha il compito di facilitare il dialogo tra le parti per condurle ad una soluzione soddisfacente e condivisa da entrambe.

## PROAEQUO

Via Arconati, 51  
21100 - VARESE  
Telefono  
0332 287692  
Fax  
0332 282852  
Posta elettronica  
[proaequova@gmail.com](mailto:proaequova@gmail.com)  
site:  
<http://www.bsva.it/pro-bono-et-aequo>

## Scopo di Proaequo

Il 4 Ottobre 2010 è stata fondata l'Associazione PROAEQUO (crasi di "pro bono et aequo"), con lo scopo di approfondire e diffondere la cultura della mediazione, quale modalità corretta di svolgimento dell'incarico

professionale.

Il gruppo prende le mosse dallo spazio crescente che l'ordinamento riserva alla conciliazione/ mediazione per un approccio ragionato agli Organismi di conciliazione esistenti.

Non è, infatti, interesse degli aderenti alla Associazione creare nuovi organismi, ma piuttosto utilizzare intensamente ed al meglio quelli esistenti.